

COMUNE DI ALTISSIMO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato dal Consiglio Comunale in data 04/02/2002, n. 5

Pubblicata dal _____ al _____

Diventa esecutiva il _____

Ripubblicata dal _____ al _____

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2: SCOPO DEL REGOLAMENTO

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ISTITUTO

ART. 3: I SOGGETTI INTERESSATI

ART. 4: L'OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 5: GLI ATTI CONCORDABILI

CAPO III
NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

ART. 6: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 7: TERMINI

ART. 8: ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

ART. 9: L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ART. 10: EFFETTI DELLA MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 11: CONTRADDITTORIO TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO

ART. 12: RICONSIDERAZIONE DEL CONTENUTO DELL' ACCERTAMENTO

ART. 13: L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 14: EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA

ART. 15: EFFETTI DELL' INVITO A COMPARIRE

ART. 16: IL CONTRADDITTORIO

ART. 17: PRECLUSIONI AL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALL' ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

ART. 18: ATTO DI DEFINIZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 19: ATTO DI DEFINIZIONE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE, NELL' IPOTESI DI SUO RAVVEDIMENTO PER GLI ULTERIORI PERIODI D'IMPOSTA

ART. 20: ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

CAPO IV

ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

ART. 21: IL PERFEZIONAMENTO DELL' ADESIONE

ART. 22: LE MODALITA' DI VERSAMENTO DELL SOMME DOVUTE

ART. 23: LA RATEIZZAZIONE DELL' IMPORTO

ART. 24: GARANZIA

ART. 25: LA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE

CAPO V

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 26: GLI EFFETTI DELL' ADESIONE

ART. 27: LE SANZIONI APPLICABILI

CAPO VI

AMBITI PARTICOLARI

ART. 28: L'ESERCIZIO DELL' ULTERIORE ATTIVITA' ACCERTATIVA

ART. 29: I CONTROLLI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30: DECORRENZA E VALIDITA'

ART. 31: AVVERTENZE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1: *oggetto del regolamento*

Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al qual è allegato costituendone parte integrante.

ART. 2: *scopo del regolamento*

Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 3: *i soggetti interessati*

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti: le persone fisiche;
le società di persone e altri soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917; le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del citato D.P.R.

ART. 4: *l'oggetto dell'accertamento con adesione*

Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali:

- imposta di pubblicità;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa rifiuti solidi urbani.

ART. 5: *gli atti concordabili*

- 1) Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'ufficio tributi il potere di accertamento o di rettifica.
- 2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è comunque limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e/o formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
- 3) Sono altresì escluse dal campo operativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) In sede di contraddittorio, l'ufficio dovrà operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi - benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
- 5) Resta fermo, ovviamente il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

CAPO III

NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

ART. 6: *responsabile del procedimento*

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento con adesione è quello responsabile del tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.

ART 7: *termini*

- 1) Il procedimento di accertamento con adesione dovrà concludersi, con l'emanazione del relativo atto, entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
- 2) Il suddetto termine è prolungato di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni in caso di coincidenza con il periodo di sospensione feriale.

ART. 8: *attivazione del procedimento di definizione*

Il procedimento può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 9: *l'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio*

1) Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, comunicandoglielo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art.60 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, uno specifico invito a comparire.

2) Nell'invito devono essere indicati: - il tributo suscettibile di accertamento;

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli artt. 10 e 11, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'ufficio di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce a quest'ultimo di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

3) La richiesta di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4) In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

5) La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

6) Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

ART. 10: *effetti della mancata comparizione del contribuente*

1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. precedente determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al successivo art.14 per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2) Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

ART. 11: *contraddittorio tra contribuente ed ufficio*

1) Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio.

2) Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

3) Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

4) Nella richiesta, con istanza in carta semplice da depositare nel corso degli incontri fissati con l'ufficio per il contraddittorio, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

5) All'istanza dovrà essere inoltre acclusa la documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'ufficio.

6) L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.

7) Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

8) Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, con procura conferita nei modi e nelle forme di cui all'art. 63, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento. Di tale situazione verrà fatta menzione nel verbale.

ART. 12: *riconsiderazione del contenuto dell'accertamento*

A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

ART. 13: *l'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente*

1) Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art 9, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 2, del D.lgs. 218/97.

2) L'istanza:

- a) deve contenere l'indicazione delle generalità, del domicilio e del codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento, e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico del contribuente;
- b) deve essere redatta in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato e deve essere presentata, in carta libera o a mezzo raccomandata A.R. o consegna diretta, ed in quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, all'ufficio tributi del Comune;
- c) deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti

per l'eventuale impugnazione (60 giorni).

ART. 14: *effetti della presentazione dell'istanza*

- 1) Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
- 2) Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell' accertamento, l' avvenuta proposizione dell' istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio dell' atto impositivo notificato.
- 3) I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all' ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
- 4) La presentazione dell' istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, purchè questa rientri nell' ambito di applicazione dell' istituto ai sensi dell' art. 5, sospende per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell' istanza medesima, i termini per l' impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
- 5) L' iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall' ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
- 6) Nel caso di più obbligati, la presentazione dell' istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d' impugnazione.
- 7) L' impugnazione successiva alla presentazione dell' istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
- 8) Entro 15 giorni dalla ricezione dell' istanza, il funzionario responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l' invito a comparire.
- 9) Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l' ufficio facendo esplicito riferimento all' istanza prodotta ai sensi dell'art.14 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.
- 10) L' iniziativa del contribuente è esclusa qualora l' ufficio lo abbia in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

ART. 15: *effetti dell'invito a comparire*

1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell' invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Viene sempre fatto salvo l' impedimento derivante da forza maggiore.

2) Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell' invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell' eventuale mancata comparizione dell' interessato e dell' esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall' incaricato del procedimento.

ART. 16: *il contraddittorio*

1) Per ogni incontro con il funzionario responsabile, che ha emesso l' atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l' altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2) Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l' ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

ART. 17: *preclusioni al procedimento e rinuncia all' istanza da parte del contribuente*

1) La proposizione del ricorso contro l' avviso di accertamento preclude l' avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli artt.14 e seguenti.

2) La proposizione del ricorso avverso l' accertamento successiva all' avvio del procedimento ex artt.14 e seguenti comporta rinuncia del contribuente all' istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art.14, comma 2 lettera h).

ART. 18: *atto di definizione dell'accertamento con adesione e conclusione del procedimento*

1) Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell' atto di definizione dell' accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del

contribuente, l' ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l' ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.

2) Nella proposta di definizione dell' accertamento con adesione devono essere indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprensive dell' importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- d) d) le modalità, i termini per il pagamento e le garanzie prestate nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 24;
- e) quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio.

3) La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale o generale e dal funzionario responsabile.

4) All' atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

ART. 19: *atto di definizione su richiesta del contribuente, nell' ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta*

1) Nell' ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art.12, commi 3 e 4 del presente regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell' atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l' ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi d' imposta, l' ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al contribuente.

2) In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art.19, comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art.19, comma 3 del presente regolamento.

ART. 20: *esito negativo del procedimento*

- 1) Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art.18, il procedimento per al definizione dell' accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2) La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell' accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta da quest' ultimo per ravvedimento ex art.12, commi 3 e 4 del presente regolamento.
- 3) Dell' eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art.12 e l' ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata A.R.
- 4) In caso di esito negativo del procedimento l' ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall' ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente. Peraltro, l' ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell' avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal contribuente.
- 5) Nell' ipotesi di ravvedimento del contribuente ex art.12, commi 3 e 4, l' ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso contribuente.

CAPO IV

ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

ART. 21: *il perfezionamento dell'adesione*

- 1) La definizione si realizza con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell' atto di accertamento con adesione, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, se dovuta, (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) e con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2) Relativamente alla tassa smaltimento r.s.u., per la quale, allo stato attuale, l' unica forma possibile di riscossione è l' iscrizione a ruolo, l' ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzioni e interessi) risultanti dall' atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

ART. 22: *le modalità di versamento delle somme dovute*

Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell' atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia, se dovuta.

ART. 23: *la rateizzazione dell'importo*

1) A richiesta dell' interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 5 (cinque) milioni, è ammesso il pagamento in rate trimestrali di pari importo in numero non superiore a 4.

2) Se le somme dovute superano i 10 milioni, queste potranno essere versate in un massimo di 8 rate trimestrali.

3) L'importo della prima rata va versato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell' atto di adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell' atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

4) Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l' individuazione del tasso di interesse legale.

5) Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all' importo dell'imposta dovuta.

6) Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio della rateizzazione e autorizza l' ufficio ad esigere in un'unica soluzione il pagamento dell' intero debito residuo.

7) Per somma dovuta si intende quella costituita dal tributo, sanzioni ed interessi.

ART. 24: *garanzia*

1) In caso di richiesta di rateazione per una somma dovuta che superi i 10 milioni, è richiesta la prestazione di idonea garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa - art.38-bis, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633-) per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.

- 2) La garanzia va rilasciata per l' importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
- 3) La documentazione relativa alla garanzia, intestata al responsabile dell' ufficio che ha emesso l' avviso di accertamento o rettifica, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata .
- 4) Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l' ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.

ART. 25: *la comunicazione del contribuente*

- 1) Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l' ufficio che ha eseguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l' attestazione dell' avvenuto pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l' indicazione del numero delle rate prescelte.
- 2) L' ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza o dell' attestazione di pagamento, rilascia al contribuente l' esemplare dell' atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

CAPO V

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 26: *gli effetti dell' adesione*

- 1) L' atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
- 2) La definizione dell' accertamento con adesione non preclude all' ufficio la possibilità di modificare un' eventuale erronea liquidazione dell' imposta.
- 3) La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
- 4) All' atto di perfezionamento della definizione, perde efficacia l' avviso di accertamento.
- 5) La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l' obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
- 6) L' accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;

- non è modificabile o integrabile da parte dell' ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate nel comma 2 del presente articolo, e nell' art. 29 del presente regolamento.

ART. 27: le sanzioni applicabili

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all' accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l' avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l' avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all' avviso di accertamento.

3) Con riguardo alla t.a.r.s.u., se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accettate è operata d' ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4) L' infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all' accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5) Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta, tardiva o non veritiera risposta a richieste o ad inviti di cui all'art.9, comma 3 formulati dall'ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l' accertamento del tributo.

CAPO VI

AMBITI PARTICOLARI

ART. 28: l' esercizio dell' ulteriore attività accertativa

L' intervenuta definizione non esclude l' esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla legge, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta

alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell' ufficio alla data della medesima.

ART. 29: *i controlli sulla base delle dichiarazioni*

Qualora successivamente all' accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell' attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, l' ufficio competente procede all' accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e può integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30: *decorrenza e validità*

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2002.
- 2) L' istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l' impugnazione.
- 3) L' istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell' Ufficio, con riferimento anche ai periodi progressi d' imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all' accertamento.
- 4) Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 31: *avvertenze*

- 1) Al fine di evitare, da un lato, incertezze da parte dei contribuenti e, dall' altro, che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento viene espressamente indicato se in relazione agli stessi può essere o meno presentata istanza di definizione concordata.

2) A tale scopo, in calce ai nuovi avvisi di accertamento, qualora l'istituto dell'accertamento con adesione sia applicabile, dovrà essere apposta la seguente dicitura- *"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 218/97, dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del..... può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio tributi del Comune.*

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a questo Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione della domanda, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni

L'impugnazione dell' atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.

2) Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

3) L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.